



Direzione Regionale Emilia Romagna

DETERMINA DI ESCLUSIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.lgs 77/2021, previa avviso di indagine di mercato, per l'appalto misto di servizi e lavori per l'affidamento di indagini ambientali, indagini geognostiche, indagini geofisiche, caratterizzazione amianto, relazione geologica ed archeologica finalizzate alla progettazione del piano di razionalizzazione del compendio demaniale "Caserma Giulio Cesare di Rimini - Scheda Patrimoniale RNB0069 - CUP: G94E21003210001 - CIG: 8859497036 - CPV principale: 71351910-5

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 07/12/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio Testo deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30.8.2019 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9.9.2019, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17.12.2021;

VISTA la determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021, con la quale sono stati affidati gli incarichi di responsabilità apicale delle strutture territoriali dell’Agenzia, con contestuale attribuzione dei poteri di cui alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 96 “Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali” del 17 dicembre 2021;

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, la L.11/09/2020 n. 120, così come modificata dal D.lgs 77/2021, la linea Guida Anac numero 4, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate;

VISTA la nota prot.n.2021/12828/STE del 27/07/2021 con la quale è stato nominato l’ Ing. Gaetano Marcello Occhionero responsabile unico del procedimento;

PREMESSO

- che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, con determina a contrarre prot. 13550 del 10/08/2021 ha indetto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs. 50/2016, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.lgs 77/2021, previa avviso di indagine di mercato, per l’affidamento dell’appalto misto in oggetto;

- che per la predetta procedura è stata prevista la negoziazione con n. 10 operatori (ove esistenti) da sorteggiarsi tra le candidature ricevute a seguito della manifestazione di interesse e da invitarsi alla procedura di gara su piattaforma telematica di negoziazione Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice;

- che è stato scelto quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del Codice degli Appalti;

- che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura negoziata i seguenti operatori economici:

1. Studio Bradaschia srl
2. Poliservizi srl
3. Gia Exploring srl
4. Studio Tecnico Associato di consulenze di Geologia e Ambiente
5. Istemi srl
6. Subsoil srl Unipersonale
7. Studiosisma srl

- che il RUP ha invitato i predetti, con successive lettere trasmesse in data 08/11/2021 a presentare la propria offerta entro il termine del 23/11/2021 nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di gara;

- che tale termine è stato successivamente prorogato dalla Stazione Appaltante sino alle ore 12:00 giorno 06/12/2021, con determina assunta a protocollo dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna con il numero 18978 del 18/11/2021 e ciò per due ordini di ragioni, da un lato per sopperire ad una temporanea indisponibilità del portale e di tutti i servizi e gli strumenti ad esso connessi per attività di manutenzione straordinaria dal

19/11/2021 (ore 19:30) al 22/11/2021 (ore 08:00) e dall'altro per le modifiche apportate al disciplinare con riferimento al tema del subappalto;

- che il RUP ha accertato la presenza di numero 2 offerte pervenute nel termine previsto per la ricezione delle offerte (ore 12:00 giorno 06/12/2021), come di seguito indicate, nel sistema ASP (www.acquistinretepa.it) e con riferimento alla gara n. 2899845:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ISTEMI SRL (ATOM S.R.L., ISTEMI SRL*, CO.E.B., DOTTOR PAOLO BENEDEUCE, EOS DI ROTELLA ANNA MARIA)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	04/12/2021 15:26:13
2	STUDIOSISMA SRL (GEOTEA SRL, SO.GE.L.M.A. SRL, SOGEO S.R.L., STUDIOSISMA SRL*, CHELAB SRL, STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI)	R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	Lotto 1	03/12/2021 15:52:44

- che, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice con determina recante numero di protocollo 20109/2021 del 09/12/2021 a firma del Vicedirettore Regionale della Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del Demanio;

- che in occasione della seduta tenutasi il 13/12/2021 (verbale acquisito al protocollo dell'Ufficio al numero 2021/ 20321 /STE del 13/12/2021) il seggio ha rilevato che per entrambi i concorrenti la documentazione amministrativa presentata era carente di alcune necessarie precisazioni o dichiarazioni e che la stessa, quindi, andava integrata tramite il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del D.lgs 50/2016;

- che, in modo particolare (tra le altre cose richieste con il soccorso istruttorio), al raggruppamento avente quale capogruppo mandataria l'operatore STUDIOSISMA S.R.L. è stato chiesto di precisare, non ravvisandosi nel documento prodotto dal concorrente se il tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico indicato in atti, Geom. Leonardo Staccioli, fosse in possesso dell'abilitazione per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevista dal disciplinare di gara al paragrafo 9.2 pagina 14;

- che al raggruppamento avente quale capogruppo mandataria l'operatore ISTEMI SRL è stata chiesta (tra le altre cose richieste con il soccorso istruttorio) una precisazione in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale (previsti al paragrafo 9.4. pagina 15 del disciplinare di gara) e ciò al fine di fugare i dubbi sorti al seggio di gara in merito all'effettivo possesso degli stessi. Specificamente, quindi, al concorrente è stato chiesto:

1) *Relativamente alle indagini geognostiche indicate, (si chiede di chiarire) se gli importi specificati siano riferibili esclusivamente a tali prestazioni o se siano solo una quota parte e nel qual caso di chiarirne quale e per quale importo.*

2) *Relativamente alle indagini geofisiche indicate, (si chiede di chiarire) se gli importi specificati siano riferibili esclusivamente a tali prestazioni o se siano solo una quota parte e nel qual caso di chiarirne quale e per quale importo.*

- che in occasione della seconda seduta del 20/12/2021 (verbale acquisito al protocollo dell'Ufficio al numero 2021/20774/STE del 20/12/2021) il seggio di gara ha proposto, per entrambi i concorrenti, l'esclusione della procedura de qua;

- che specificamente quanto al raggruppamento avente quale capogruppo mandataria l'operatore STUDIOSISMA S.R.L., il seggio ha precisato quanto segue:

“il concorrente nelle precisazioni rese con il soccorso istruttorio ha confermato che il Geom. Leonardo Staccioli non possiede la richiesta abilitazione.

Per superare tale empassa, il predetto concorrente ha prodotto una nuova dichiarazione (nuovo All. 2.3.) integrando (e quindi innovando) la dichiarazione precedentemente resa.

In tale documento viene indicata la figura professionale (come già detto non presente nell'originario documento trasmesso), del Dr. Geol. Claudio Cinti quale professionista abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il concorrente ha inoltre reso, nei seguenti termini, una precisazione rispetto alla presunta inutilità del requisito richiesto rispetto alla figura del tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico: “la figura designata dall'impresa partecipante alla gara per il supporto alla valutazione del rischio bellico non può in alcun modo sostituirsi al coordinatore per la progettazione; si conferma pertanto il profilo professionale indicato in sede di gara ai fini della redazione di supporto alla valutazione del rischio identificata nel Geom. Leonardo Staccioli in possesso di diploma di Geometra-brevetto Dirigente Tecnico B.C.M. n. 292 rilasciato dal Ministero della Difesa; Procuratore Speciale con poteri direttivi e gestionali ai fini della sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. art. 2 c.1 lett. d)- Direttore Tecnico nominato in data 23/09/2021. Si evidenzia, in ogni caso, che la struttura del costituendo RTI annovera, in formale osservanza di quanto previsto nel disciplinare di gara al paragrafo 9.2, pagina 14 la figura di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine si ritiene utile ritrasmettere l'allegato 2.3 con evidenza del dr. Geol. Claudio Cinti”.

Il seggio, rispetto a quanto precede, ritiene che il chiarimento reso non consenta al concorrente di essere ammesso alla fase successiva della procedura.

Il requisito richiesto non era posseduto al momento della presentazione della domanda poiché il Geom. Leonardo Staccioli, tecnico responsabile indicato dal concorrente per la valutazione del rischio bellico non era in possesso dell'abilitazione per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Rientra nel principio di autoresponsabilità dei soggetti che partecipano alla procedura di gara controllare i requisiti richiesti dalla lex specialis compilando correttamente le dichiarazioni richieste sul possesso dei predetti.

Non è ammissibile, infatti, l'utilizzo del soccorso istruttorio per integrare ed innovare la domanda di partecipazione ed i relativi documenti attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

Rispetto a quanto sopra, l'integrazione fatta dal concorrente è quindi sotto diversi profili inammissibile:

a) in primo luogo, viene integrata ed innovata la documentazione originaria con un nuovo professionista Geol. Claudio Cinti (in possesso della predetta abilitazione);

b) fermo restando quanto precede, in sede di soccorso istruttorio, il predetto professionista non si occupa di valutazione del rischio bellico come indicato nel disciplinare di gara;

c) non essendo presente all'interno dell'originario gruppo di lavoro non può essere considerato un chiarimento ad una dichiarazione già resa;

Quanto, infine, all'interpretazione che il concorrente da rispetto alla presunta inutilità del requisito richiesto, relativamente alla figura del tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico, la stessa non può essere presa in considerazione dal seggio di gara che deve esclusivamente valutare la presenza o come in questo caso l'assenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis".

- che quanto al raggruppamento avente quale capogruppo mandataria l'operatore ISTEMI SRL il seggio ha precisato quanto segue:

"con il chiarimento reso il concorrente ha svolto il calcolo analitico delle prestazioni indicate andando a scorporare la quota delle indagini geofisiche e geognostiche dalle altre indagini facenti parte del servizio.

Il concorrente, al riguardo, ha precisato che per mero errore materiale, non ha inserito nel computo delle indagini geofisiche, le attività di cui alle schede tecniche candidate per la valutazione degli elementi della Busta B.2. 1.

Conseguentemente il concorrente ha prodotto una nuova dichiarazione (nuovo All. 2.6.) integrando (e quindi innovando) la dichiarazione precedentemente resa ed aggiungendo, particolarmente con riguardo alle indagini geofisiche, tre nuovi servizi.

Il seggio, rispetto a quanto precede, ritiene che il chiarimento reso non consenta al concorrente di essere ammesso alla fase successiva della procedura.

Specificamente con riguardo alle indagini geofisiche, il requisito inizialmente richiesto pari a complessivi servizi per € 60.369,00 non era posseduto al momento della presentazione della domanda.

Ed invero, tenendo conto delle precisazioni fornite con il soccorso istruttorio, il concorrente nella documentazione originaria ha indicato di essere in possesso di servizi riconducibili alle indagini geofisiche per complessivi € 53.378,03 e quindi insufficienti ai fini che occupano.

Tale importo, si precisa, è dato dalla somma di tutti gli importi effettivamente riconducibili alle indagini geofisiche originariamente indicate.

Quanto ai servizi successivamente aggiunti (con il soccorso istruttorio), gli stessi non possono essere considerati per le stesse considerazioni svolte per l'altro concorrente R.T. avente quale capogruppo Studiosisma S.r.l.

Non è ammissibile, infatti, l'utilizzo del soccorso istruttorio per integrare ed innovare la domanda di partecipazione ed i relativi documenti attraverso l'istituto del soccorso istruttorio con ciò violandosi la par condicio tra i concorrenti".

CONSIDERATO

- che le proposte del seggio di gara rispetto all'esclusione di entrambi i concorrenti sono condivisibili perché le dichiarazioni prodotte dai predetti, in sede di soccorso istruttorio, modificano, integrando ed innovando, le dichiarazioni precedentemente rese in violazione del principio della par condicio di tutti i concorrenti e del principio di autoresponsabilità.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa più volte ha precisato che: *"il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975)".*

Non è diversamente adottabile il soccorso istruttorio tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza e oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti. Tale interpretazione rigorosa viene giustificata in nome del principio di autoresponsabilità in capo ai concorrenti, per il quale ciascuno di essi deve assumere le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. Il soccorso istruttorio, quindi, consente di completare o chiarire dichiarazioni o documenti già presentati, ma non di introdurre documenti nuovi (T.A.R. Puglia, SEZ I, 10/06/2020, n. 835).

In base a questo orientamento, quindi, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di una impresa concorrente, l'invito alla regolarizzazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248; sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645; sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423; sez. V, 20 maggio 2002, n. 2717).

Nella fattispecie, pertanto, tenendo conto delle dichiarazioni inizialmente rese dai due concorrenti, non modificabili con il soccorso istruttorio, emergono le seguenti violazioni della legge di gara:

- quanto al concorrente avente quale capogruppo mandataria l'operatore STUDIOSISMA S.R.L. la mancanza dei requisiti di idoneità (paragrafo 9.2. del disciplinare di gara) in capo al Tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico;
- quanto al concorrente avente quale capogruppo mandataria l'operatore ISTEMI SRL la mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti (paragrafo 9.4. del disciplinare di gara) con particolare riguardo alle indagini geofisiche.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- che le premesse e le considerazioni che precedono fanno parte integrante del presente dispositivo;

- che è escluso il concorrente avente quale capogruppo mandataria l'operatore STUDIOSISMA S.R.L. per la mancanza dei requisiti di idoneità (paragrafo 9.2. del disciplinare di gara) in capo al tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico, indicato dal concorrente in sede di gara;
- che è escluso il concorrente avente quale capogruppo mandataria la ISTEMI SRL per la mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti (paragrafo 9.4. del disciplinare di gara) con particolare riguardo alle indagini geofisiche;
- che del presente provvedimento se ne dia avviso, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ai concorrenti, mediante pec e che contestualmente si provveda alla pubblicazione dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Altre Informazioni

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 120 comma del D.Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna, sito in Bologna, Via d'Azeglio, 54, 40123 Bologna BO, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di avvenuta informazione ex artt. 76 comma 5 e 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016;

Si fa presente che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gaetano Marcello Occhionero.

È inoltre consentito l'accesso agli atti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.53 del D.lgs 50/2016 e del regolamento sull'accesso agli atti dell'Agenzia del Demanio nel quale sono anche specificati i costi per la riproduzione degli eventuali documenti di interesse.

Visto Tecnico
Il Responsabile Servizi Tecnici
Arch. Roberto Adelizzi



Il Direttore Regionale
Massimiliano Iannelli



Il Responsabile del Procedimento: Gaetano Marcello Occhionero

